



Città di Bresso

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 21/05/2026

UFFICIO Segreteria del Sindaco

OGGETTO:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ RELATIVA ALLA POPOLAZIONE DI PICCIONI O COLOMBI URBANI. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANGIME NEL TERRITORIO COMUNALE. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI O COLOMBI URBANI NEGLI EDIFICI

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, il compito di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria;
- le linee guida sanitarie in materia di fauna urbana sintropica;
- l'art. 107 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Funzioni e competenze della Regione, della ATS e del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria".
- la Legge Regionale Lombardia n. 26 del 16 agosto 1993 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 41 relativo al controllo della fauna selvatica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 3253 del 21/10/2024 "Procedure per il controllo della fauna selvatica ai sensi del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica – L. 157/92 art. 19-ter";
- il documento tecnico denominato "Piano di controllo regionale del piccione domestico e dei corvidi 2025-2029", elaborato ai sensi della D.G.R. n. 3253/2024 e trasmesso a ISPRA con nota prot. n. M1.2024.0183859 del 27/09/2024 per l'espressione del parere di competenza;
- la nota ATS prot. n.46481 dell'11.12.2025, con la quale si invitava l'Amministrazione Comunale ad adottare tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione dei piccioni in ambito urbano;

PREMESSO CHE

- sul territorio comunale è stato rilevato un incremento della popolazione di piccioni urbani con conseguenti problematiche igienico-sanitarie;

- i piccioni utilizzano frequentemente sottotetti, cavità, aperture e anfratti di edifici pubblici e privati quali siti di nidificazione e ricovero;
- pervengono periodicamente segnalazioni relative alla presenza di accumuli di guano, piume e carcasse con conseguente imbrattamento di edifici, balconi, davanzali, marciapiedi e spazi pubblici;
- l'Amministrazione Comunale è intervenuta negli anni mediante operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e installazione di sistemi dissuasori presso edifici pubblici;
- è stata segnalata la presenza di soggetti che somministrano cibo ai piccioni, favorendone la proliferazione e lo stazionamento nel territorio comunale;

PRESO ATTO CHE

Il "Piano di controllo regionale del piccione domestico e dei corvidi 2025-2029" evidenzia che la crescita numerica e distributiva del piccione domestico, associata alla sua elevata adattabilità agli ambienti urbani, determina criticità sotto il profilo:

- ambientale;
- igienico-sanitario;
- della tutela della biodiversità.

In particolare:

- le deiezioni dei colombi determinano degrado urbano e danneggiamento del patrimonio storico-artistico;
- i piccioni possono essere vettori di batteri, miceti, protozoi e parassiti, con particolare rischio per soggetti fragili e immunodepressi;
- l'alimentazione incontrollata favorisce l'aumento della popolazione dei colombi e il loro insediamento stabile nel territorio urbano;

CONSIDERATO CHE

. i piccioni possono essere portatori di malattie infettive e parassitarie tra cui zecche molli o zecche dei piccioni (*Argas reflexus*) e acari nonché agenti patogeni (es. *Chlamydia psittaci*, *Salmonella*, *Cryptococcus neoformans*) presenti nel guano e potenzialmente pericolosi per l'uomo;

· la problematica non risulta confinata in un'area specifica ma inevitabilmente riguarda l'intero territorio comunale richiedendo la collaborazione attiva di ogni cittadino;

· l'Amministrazione Comunale è impegnata in iniziative volte a contenere il proliferare della specie, in ambito urbano, con attività di monitoraggio e controllo in conformità a quanto indicato dal "Piano di controllo del piccione domestico per il periodo 2025–2029 di cui al DGR XII/4451 del 26/05/2025 valido su tutto il territorio regionale e approvato con parere favorevole dall'I.S.P.R.A.

. gli obiettivi del controllo faunistico risultano essere:

1. la riduzione del rischio igienico-sanitario;
2. la riduzione del degrado urbano e dei danni al patrimonio pubblico e privato;
3. la tutela della biodiversità faunistica;

e che le misure di contenimento individuate dal Piano regionale prevedono:

- il divieto di alimentazione dei colombi;
- l'eliminazione o chiusura dei siti di nidificazione;
- l'adozione di sistemi idonei a impedire lo stazionamento dei volatili;

RITENUTO

necessario adottare misure urgenti e preventive finalizzate al contenimento della popolazione di piccioni urbani e alla tutela della salute pubblica, del decoro urbano e del patrimonio edilizio;

ORDINA

1 – Divieto di alimentazione dei piccioni

È fatto divieto a chiunque, salvo specifica autorizzazione per finalità sanitarie o istituzionali, di alimentare i piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale mediante:

- somministrazione di mangimi;
- granaglie;
- scarti alimentari;
- alimenti di qualsiasi genere.

È altresì vietato disperdere sul suolo pubblico alimenti destinati ai colombi.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00, fatti salvi eventuali ulteriori illeciti previsti dalla normativa vigente.

2 – Obblighi per proprietari e amministratori di immobili

I proprietari, amministratori condominiali e chiunque abbia diritti reali o personali di godimento su immobili interessati dalla presenza di piccioni sono obbligati, a propria cura e spese, a:

a) Ripristinare le condizioni igienico-sanitarie

mediante:

- rimozione di guano, piume ed eventuali carcasse;
- pulizia e disinfezione delle superfici contaminate;
- eventuali interventi di disinfestazione contro parassiti, zecche (*Argas reflexus*) e acari.

b) Impedire la nidificazione e lo stazionamento dei volatili

mediante:

- chiusura di cavità, aperture e accessi ai sottotetti;
- installazione di reti protettive;
- posa di dissuasori non cruenti;
- adozione di ogni altro sistema idoneo a impedire posa, ricovero e nidificazione.

c) Mettere in sicurezza edifici dismessi o degradati

impedendo l'accesso dei colombi ai fabbricati utilizzati quali dormitori o siti riproduttivi.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte.

La Polizia Locale e i competenti Uffici ATS sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza, anche attraverso eventuali sopralluoghi congiunti;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Bresso, nonché trasmessa per conoscenza all'A.T.S. e agli Uffici comunali competenti ed entrerà in vigore dal 6° giorno successivo alla pubblicazione restando efficace fino al 31 dicembre 2029, salvo revoca anticipata o proroga espressa, in coerenza con la durata del Piano regionale approvato con DGR XII/4451 del 26/05/2025.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell'Ufficio Ecologia arch. Fortunato Businaro.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Milano entro il termine di 60 gg. Dall'entrata in vigore oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. Dall'entrata in vigore.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
- che sia data adeguata diffusione mediante il sito istituzionale dell'Ente e ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Stazione Carabinieri competente;
 - ad ATS Milano Città Metropolitana;
 - agli uffici comunali competenti.
 - alla Polizia Provinciale

IL SINDACO
Simone Cairo